

LE PRINCIPALI NEWS DI FEBBRAIO 2026

IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI

Gestione Separata, Artigiani e Commercianti: nuovo servizio di gestione deleghe

L'INPS, con messaggio n. 104 del 12 gennaio 2026, ha comunicato che dal 15 gennaio 2026 gli intermediari abilitati ai sensi della Legge n. 12/1979 (consulenti del lavoro, commercialisti, esperti contabili, avvocati) possono accedere a un punto unico per la gestione delle deleghe relative ai lavoratori autonomi e committenti. Il nuovo servizio permette di:

- creare deleghe indirette associate direttamente alle posizioni contributive presenti nell'Anagrafica Unica del Contribuente;
- gestire in modo centralizzato le deleghe per le posizioni contributive di artigiani, commercianti e professionisti della Gestione Separata, utilizzando lo stesso portale già attivo per aziende e dipendenti.

Dal 15 gennaio, quindi, gli intermediari possono creare 3 tipologie di delega:

- delega per artigiani e commercianti, per la gestione delle singole posizioni contributive;
- delega totale per committenti, valida per tutti i lavoratori parasubordinati della posizione;
- delega parziale per committenti, limitata a un numero specifico di lavoratori parasubordinati.

L'intermediario deve accedere al portale, inserire il codice fiscale del contribuente e selezionare la posizione contributiva di interesse; una volta compilato il modulo e ottenuta la firma del titolare o rappresentante legale, può attivare autonomamente la delega. A quel punto, viene automaticamente inviata una comunicazione via PEC o email al titolare della posizione.

Le deleghe diventano operative dal giorno successivo all'attivazione e possono prevedere una data di scadenza opzionale. Gli intermediari mantengono piena autonomia nella gestione e possono revocare le deleghe in qualsiasi momento o modificarle previa revoca e nuova creazione.

Il messaggio annuncia che a breve il sistema sarà accessibile anche a tributaristi e associazioni di categoria, con specifiche limitazioni operative.

È prevista una fase transitoria di 3 mesi dalla pubblicazione del messaggio, dopo i quali il vecchio sistema sarà definitivamente dismesso.

INPS, messaggio, 12/1/2026, n. 104

Esonero contributi imprese agricole e dell'allevamento: comunicazioni esito controlli

L'INPS, con messaggio n. 72 del 7 gennaio 2026, ha comunicato che, a seguito della definizione dei controlli ex post finalizzati alla verifica della sussistenza dei requisiti legittimanti la concessione dell'esonero contributivo ex art. 222, comma 2, D.L. n. 34/2020, per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2020, per i datori di lavoro delle imprese agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura, sono in fase di

notificazione i provvedimenti di annullamento per i casi con esito negativo. Le motivazioni del rigetto sono indicate sui provvedimenti di annullamento e nelle "note di elaborazione" in calce al modulo di domanda di esonero, presentata tramite il "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)", dove sono indicati gli eventuali importi da pagare con le relative codeline.

L'eventuale debito presente nell'estratto conto aziendale può essere regolarizzato presentando una "Richiesta calcolo somme aggiuntive" tramite la funzione "Comunicazione Bidirezionale" o un'istanza di "Rateazione", accedendo alla sezione "Telematizzazione" del "Cassetto Previdenziale del Contribuente".

Se il pagamento dei contributi dovuti è effettuato per intero entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento o a rate, presentando l'istanza di "Rateazione" entro il medesimo termine, la sanzione civile prevista si riduce del 50%; in caso di pagamento in forma rateale, l'applicazione della sanzione in misura ridotta è subordinata al versamento della prima rata.

INPS, messaggio, 7/1/2026, n. 72

Incentivi per l'occupazione di giovani, donne e ZES 2026: le precisazioni del Ministero

Il Ministero del Lavoro, con comunicato del 2 gennaio 2026, ha reso noto che, in relazione agli incentivi per l'occupazione di giovani, donne e nelle aree ZES di cui al Decreto Coesione (D.L. n. 60/2024), validi per le assunzioni fino al 31 dicembre 2025, completerà con l'INPS il monitoraggio necessario per disporre di un dato consolidato sull'utilizzo delle risorse, al fine di determinare con precisione i residui, che, nel rispetto delle regole europee applicabili, potranno concorrere a completare la dotazione delle misure previste dall'art. 1, commi 153-155, Legge di bilancio 2026.

Il Ministero dichiara che gli Uffici competenti sono impegnati nelle attività necessarie all'attuazione delle misure e che, a tal fine, sarà predisposto un emendamento nell'ambito della conversione del Decreto Milleproroghe.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, comunicato, 2/1/2026

Vademecum digitale per i giovani neo-occupati che lavorano all'estero

L'INPS, con messaggio n. 3990 del 30 dicembre 2025, ha realizzato un vademecum digitale per giovani neo-occupati che svolgono attività lavorativa dipendente all'estero o che intendono trasferirsi, al fine di favorire la diffusione della cultura previdenziale e la costruzione di una solida posizione previdenziale.

Il vademecum illustra come visualizzare nell'estratto conto contributivo i periodi maturati anche all'estero, attraverso la domanda di estratto contributivo internazionale, e fornisce informazioni utili ai fini della totalizzazione internazionale con i Paesi che applicano i Regolamenti UE e con i Paesi extra UE convenzionati con l'Italia.

Il vademecum, in formato video, è fruibile attraverso il canale YouTube INPS (<https://youtu.be/Cb8DySakTHY>), il profilo LinkedIn INPS_official e il canale WhatsApp INPS per tutti.

INPS, messaggio, 30/12/2025, n. 3990

Tabelle ACI 2026: comunicato in Gazzetta Ufficiale

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 23 dicembre 2025, S.O. n. 40, il

comunicato con cui l'Agenzia delle Entrate ha reso note le tabelle elaborate dall'Automobile Club d'Italia per il 2026, utili per determinazione i fringe benefit per i dipendenti che hanno in uso veicoli aziendali a uso promiscuo.

Agenzia delle Entrate, comunicato, G.U. 23/12/2025, n. 297, S.O. n. 40

Contribuzione in agricoltura: nuova procedura per gestire gli adempimenti dichiarativi

L'INPS, con messaggio n. 3930 del 24 dicembre 2025, ha comunicato che è stata rilasciata la nuova procedura per la gestione degli adempimenti dichiarativi dei concedenti i rapporti di compartecipazione familiare e piccola colonia. I soggetti che, a norma di legge, sono preposti alla cura degli adempimenti contributivi dei piccoli coloni e dei compartecipanti familiari e sono ammessi all'accesso alla nuova applicazione sono i seguenti: "Concedente", "Concessionario" e "Soggetti delegati". La nuova procedura è raggiungibile sul sito INPS, al percorso: Imprese e Liberi Professionisti > Apertura, variazione, chiusura, azienda/attività > Domande di costituzione, prosecuzione, variazione e cancellazione di rapporto di lavoro agricolo di piccola colonia o compartecipazione familiare. Gli utenti profilati come "Cittadino" e gli intermediari che hanno una delega attiva possono procedere direttamente all'inserimento di una nuova denuncia. Gli utenti non ancora in possesso di una delega attiva devono provvedere a inserire la stessa tramite il servizio "Gestione delle deleghe sindacali in agricoltura".

INPS, messaggio, 23/12/2025, n. 3930

Gestione Separata: nuova procedura di rateazione unica R.UN.

L'INPS, con messaggio n. 3923 del 23 dicembre 2025, ha informato che sarà rilasciata alle Strutture territoriali una prima versione della procedura di rateazione unica R.UN. per gestire le domande di rateazione dei debiti contributivi maturati nella Gestione separata, che include sia le posizioni dei committenti che quelle dei lavoratori autonomi con partita IVA.

A tal fine, l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 62/E/2024, ha istituito la causale contributo "RUGS" (Rateazione Gestione separata) per il pagamento delle rate tramite modello F24.

Pertanto, ai fini del pagamento delle rate accordate dall'Istituto, in sede di compilazione del modello F24, il contribuente dovrà esporre nella sezione "INPS", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", i seguenti dati:

- nel campo "causale contributo", la causale contributo "RUGS";
- nel campo "codice sede", il codice della Sede INPS presso la quale è stata gestita la domanda di rateazione;
- nel campo "matricola INPS/codice INPS/filiale azienda", il codice identificativo elaborato dall'INPS e fornito al soggetto contribuente formato da 12 caratteri numerici;
- nel campo "periodo di riferimento", nella colonna "da mm/aaaa" il primo periodo di competenza interessato dalla rateazione nel formato "MM/AAAA"; nella colonna 2 "a mm/aaaa" l'ultimo periodo di competenza interessato dalla stessa nel formato "MM/AAAA".

L'Istituto precisa che la prima versione della procedura R.UN. rientra nel progetto di realizzazione di una piattaforma unica di recupero crediti, che gestirà in maniera unitaria le domande di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa con riferimento a tutte le Gestioni amministrate dall'INPS.

INPS, messaggio, 23/12/2025, n. 3923

Rinuncia alla riduzione contributiva per nuovi iscritti alle Gestioni Artigiani e Commercianti

L'INPS, con messaggio n. 3922 del 23 dicembre 2025, ha informato di aver implementato una nuova funzione nel "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)" per consentire ai lavoratori autonomi iscritti nel 2025 alle Gestioni Artigiani e Commercianti di rinunciare alla riduzione contributiva del 50% per 36 mesi, prevista dall'art. 1, comma 186, Legge n. 207/2024.

Dal 1° gennaio 2026 è, quindi, possibile rinunciare all'agevolazione tramite il portale online: la rinuncia è definitiva e comporta la perdita della riduzione dal mese successivo alla presentazione, senza possibilità di rientrare nel beneficio. L'esercizio di tale funzione comporta la perdita del diritto alla riduzione contributiva per tutti i soggetti componenti del nucleo aziendale per i quali è stata accolta la domanda oggetto di rinuncia.

Il messaggio riporta un caso, a titolo esemplificativo: il soggetto che ha iniziato l'attività nel mese di aprile 2025 e ha aderito alla riduzione contributiva con domanda presentata e accolta in data 10 settembre 2025 e che il 10 gennaio 2026 presenta la domanda di rinuncia, godrà della tariffazione ridotta al 50% dal mese di aprile 2025 al mese di gennaio 2026, mentre dal mese di febbraio 2026 dovrà versare la contribuzione previdenziale in misura piena.

Verranno, invece, neutralizzate le domande di riduzione contributiva per le quali la rinuncia è stata attivata entro il 31 dicembre 2025, per le quali la procedura informava l'utente dell'avvenuta eliminazione della domanda dagli archivi dell'Istituto, in attesa dei chiarimenti forniti con il messaggio in oggetto.

L'Istituto ricorda che, in esito all'accoglimento della domanda di riduzione contributiva, sono necessari i tempi tecnici per l'adeguamento delle procedure informatiche di tariffazione. Pertanto, i contribuenti in possesso dei requisiti per beneficiare della riduzione contributiva e ai quali è stata accolta la relativa domanda possono effettuare il versamento della contribuzione nella misura ridotta secondo le indicazioni fornite con la circolare INPS n. 83/2025. Diversamente, nel caso in cui i medesimi abbiano versato la contribuzione in misura piena, gli eventuali importi eccedenti saranno utilizzati a compensazione sulle rate successive o saranno rimborsati.

– Viene, inoltre, chiarito che, solo per il 2025, chi aveva richiesto il regime forfettario previdenziale ex art. 1, commi 77 - 84, Legge n. 190/2014, e poi ha ottenuto la riduzione contributiva al 50%, potrà accedere nuovamente al regime forfettario al termine dei 36 mesi di agevolazione, senza penalizzazioni. Dopo aver rinunciato o al termine dei 36 mesi, chi desidera avvalersi del regime forfettario previdenziale dovrà presentare apposita istanza telematica.

INPS, messaggio, 23/12/2025, n. 3922

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI

Indennità antitubercolari: aggiornati gli importi

L'INPS, con circolare n. 2 del 15 gennaio 2026, ha comunicato gli importi delle indennità tubercolari, aggiornati sulla base delle variazioni percentuali per il calcolo della parificazione delle pensioni per il 2025 e il 2026, comunicati con D.L. 19 novembre 2025 del Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro (Gazzetta Ufficiale n. 277/2025).

L'Istituto ricorda che gli importi delle indennità antitubercolari sono correlati, per legge, alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, così da garantire un supporto adeguato a chi è colpito dalla tubercolosi e ai loro familiari.

L'aggiornamento degli importi decorre dal 1° gennaio 2026 e riguarda anche l'Indennità Giornaliera (IG) per malattia tubercolare, che spetta agli assicurati contro la tubercolosi in misura pari all'indennità di malattia per i primi 180 giorni di assistenza.

INPS, circolare, 15/1/2026, n. 2

Visite mediche di controllo: nuovo servizio per i datori di lavoro

L'INPS, con messaggio n. 3979 del 30 dicembre 2025, ha comunicato che i datori di lavoro avranno a disposizione sulla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) un nuovo servizio relativo alle visite mediche di controllo ai lavoratori in malattia, che prevede le seguenti funzioni:

- invio richiesta: consente di inoltrare all'INPS una richiesta di visita medica di controllo;
- consulta richiesta: consente di consultare una richiesta di visita medica di controllo precedentemente inoltrata;
- consulta esito: consente di consultare l'esito di una visita relativa a una richiesta precedentemente inoltrata;
- annulla richiesta: consente di annullare una richiesta di visita precedentemente inoltrata e non ancora eseguita.

INPS, messaggio, 30/12/2025, n. 3979

Prestazioni Occasionali: nuovo portale

L'INPS, con messaggio n. 3932 del 24 dicembre 2025, ha comunicato che, da gennaio 2026, all'interno della piattaforma telematica INPS dedicata alle prestazioni di lavoro occasionali, sarà rilasciato il nuovo portale dedicato ai prestatori e agli intermediari di Libretto famiglia, raggiungibile sul sito INPS alla pagina "Prestazioni di lavoro occasionale: Libretto famiglia".

Per accedere alle prestazioni i lavoratori devono registrarsi preventivamente sul portale dedicato e fornire le informazioni identificative necessarie per la gestione del rapporto di lavoro e dei connessi adempimenti contributivi e per il pagamento del compenso da parte dell'INPS. Anche gli intermediari potranno accedere alle scrivanie dell'utilizzatore Libretto famiglia e del prestatore.

INPS, messaggio, 24/12/2025, n. 3932

SALUTE E SICUREZZA

Rischi da esposizione all'amianto: modifiche al T.U. Sicurezza

È stato pubblicato sulla G.U. n. 6 del 9 gennaio 2026 il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 213, di attuazione della Direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la Direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro, apportando modifiche al D.Lgs. n. 81/2008.

D.Lgs. 31/12/2025, n. 213, G.U. 9/1/2026, n. 6